



Istituto di Istruzione Superiore
B. RICASOLI

Spett.le

Comune di Colle di Val d'Elsa

Via Francesco Campana, 18

Colle di Val d'Elsa

Oggetto: Formazione Scuola-Lavoro

Allegata alla presente inviamo:

- ✓ **Convenzione e allegato "A"** per i percorsi per la Formazione Scuola-Lavoro da attivarsi con gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore "B. Ricasoli" di Siena.

Si prega di completare con gli eventuali dati mancanti, timbrare e firmare la convenzione ed inviare il tutto al seguente indirizzo e-mail: siis00900q@istruzione.it

Per qualsiasi chiarimento potete contattare la segreteria dell'Istituto al n. 0577332411/77 o inviare una mail alla Funzione Strumentale della Formazione Scuola-Lavoro: docporcelliluigi@iisricasoli.edu.it.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Siena,

Il Dirigente Scolastico

Prof. Domenico Biagio Perrotta

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Istituto di Istruzione Superiore "Bettino Ricasoli"

Siena, Via Scacciapensieri 8 / Azienda agraria annessa "La Selva" / C.F. 80006360525 / Codice meccanografico SIIS00900Q
www.iisricasoli.edu.it / siis00900q@istruzione.it / siis00900q@pec.istruzione.it / tel. 0577-332477 / 055-332411

COLLE DI VAL D'ELSA

Istituto Professionale Alberghiero
ed Enogastronomico
Viale dei Mille 10
tel. 0577-908274

MONTALCINO

Istituto Professionale Agrario
Via Prato Spedale 9
tel. 0577-1793342

SAN GIMIGNANO

Istituto Professionale Alberghiero
ed Enogastronomico
Casa di Reclusione di San Gimignano
Loc. Ranza - tel. 0577-942120

SIENA

Istituto Tecnico Agrario
Scuola Enologica
Via Scacciapensieri 8
tel. 0577-332477 / 0577-332411



Istituto di Istruzione Superiore
B. RICASOLI

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "**Bettino Ricasoli**" con sede in Siena via Scacciapensieri 8, codice fiscale 80006360525 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Biagio Perrotta nato a Piedimonte Matese (CE) il 08/10/1980;

E

La Ditta **Comune di Colle di Val d'Elsa** con sede legale in **Colle di Val d'Elsa**, codice fiscale **00134520527** d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Sig. **Piero Pii** nato a **Casole d'Elsa (SI)** il **12/27/1949**, residente in **Casole d'Elsa (SI)**, **Via della Corsina, 2**, nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche; - ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che all'art 1, comma 785, ne dispongono l'adozione con Decreto del Ministero dell'Istruzione e che la stessa, al comma 784-octies, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 9 settembre 2025, n. 127, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "Formazione Scuola-Lavoro" (d'ora in poi denominati FSL).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

La Ditta **Comune di Colle di Val d'Elsa** indicata negli allegati come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture, intese come sede principale, sedi distaccate o luoghi individuati di volta in volta dal soggetto ospitante per lo svolgimento di lavori e servizi, studenti in attività di FSL individuati per ogni anno scolastico su proposta dell'**Istituto di Istruzione Superiore "Bettino Ricasoli"**, di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

- di dare atto di aver letto e accettare come parte integrante della presente convenzione gli Art. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 dell'allegato "A" che viene allegato e considerato parte integrante della presente convenzione.

- La presente convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

- È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Siena,

Istituto d'Istruzione Superiore "B. Ricasoli"

p. Soggetto Ospitante

Il Dirigente Scolastico

Comune di Colle di Val d'Elsa

Prof. *Domenico Biagio Perrotta*

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)



ALLEGATO “A”

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

TRA

L’Istituto di Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli” con sede in Siena via Scacciapensieri 8, codice fiscale 80006360525 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Biagio Perrotta nato a Piedimonte Matese (CE) il 08/10/1980;

E

Il “soggetto ospitante” individuato nella convenzione di cui questo allegato risulta parte integrante.

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche - ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” , che all’art 1, comma 785, ne dispongono l’adozione con Decreto del Ministero dell’Istruzione e che la, al comma 784-octies, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D. L. 9 settembre 2025, n. 127, ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Formazione Scuola-Lavoro” (d’ora in poi denominati FSL).

si conviene quanto segue:

Art. 1

Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in attività di FSL individuati per ogni anno scolastico su proposta dell’**Istituto di Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli”**, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente inserito nella FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso di FSL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.



Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FSL, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne con particolare riferimento alle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus SARS- CoV- 2 in atto nell'azienda.
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.



Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in Formazione Scuola-Lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL acquisendo l'estratto del DVR aziendale relativamente alla/e mansione/i svolta/e dagli studenti nel periodo indicato nel progetto formativo;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (certificazione sicurezza generale e specifica), con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 e sulle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. Non verranno svolte dagli studenti, durante l'intero percorso di FSL, le attività lavorative previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art 6 o da altre normative non abrogate o successive al D. Lgs 81/2008 richiedenti la sorveglianza sanitaria e, conseguentemente, la visita preventiva di valutazione della idoneità alla mansione, da parte del medico competente.

Anche in caso di esposizione ad agenti fisici, l'esposizione è tale da non supporre possibili conseguenze sulla salute.

Durante l'intero percorso di alternanza, gli studenti potranno svolgere le attività richiedenti la sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente, soltanto a seguito di visita preventiva di valutazione di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale, con esito positivo e ad esclusivo carico dell'azienda.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dell'attività di alternanza, fornendo un'adeguata accoglienza agli studenti, spiegando le regole di comportamento e le procedure operative della propria struttura, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro aggiornate alle misure di prevenzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ottemperanza alle disposizioni normative emanate a livello nazionale e regionale riguardanti il comparto di appartenenza.



- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare un tutor aziendale che segua gli allievi nel loro percorso, offrendo supporto e supervisione;
- f) assicurarsi che le attività svolte siano coerenti con il percorso di studi e contribuiscano allo sviluppo delle competenze professionali degli studenti;
- g) registrare in itinere la presenza e le attività svolte dagli stagisti;
- h) il rispetto degli articoli 15,18,20 e 22 della L. 977/1967 relativa alle limitazioni agli orari di lavoro degli adolescenti:
 - l'orario di lavoro non può superare le **8 ore giornaliere** e le **40 ore settimanali**;
 - i turni di lavoro non possono durare più di **4 ore e mezza** senza che vi siano interruzioni di almeno un'ora;
 - non è consentito il lavoro notturno, oltre le **23:00**;
 - devono essere garantite **almeno 36 ore consecutive di riposo settimanale**, anche in giorni diversi dalla domenica per i settori turistico, alberghiero e della ristorazione.

Art. 7

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione di cui risulta parte integrante come allegato "A" e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, si intende rinnovata per ogni percorso formativo proposto dall'Istituzione Scolastica e previa disponibilità e assenso del soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la convenzione e il presente atto in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Si dichiara la presa visione integrale del "Regolamento FSL" dell'Istituto Bettino Ricasoli di Siena, consultabile sul sito web della scuola al seguente link: <https://www.iisricasoli.edu.it/documento/regolamenti/>

Istituto d'Istruzione Superiore "Bettino Ricasoli"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Biagio Perrotta

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)